



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE  
Dipartimento per il personale  
Servizio relazioni sindacali, responsabilità e disciplina

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIP 0016535 P-4.3.8  
del 02/04/2019



SNAPRECOM

CISL/FP

USB PI

SIPRE

UGL/PCM

FLP

UIL PA

UNADIS

FP CIDA

DIPRECOM

FP CGIL

DIRSTAT

Alla RSU UNICA  
(di cui all'unito elenco)

*(invio tramite e-mail istituzionale)*

e, p.c.: All' Ufficio del Segretario Generale  
All' U.B.R.R.A.C.  
Al Dipartimento per le politiche giovanili e il  
Servizio civile universale  
Al Dipartimento per le pari opportunità

**OGGETTO:** informazione alle OO.SS.

Si trasmettono, per la prescritta informazione, gli schemi di decreto recanti organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le pari opportunità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Cons. Fabio Fanelli

## RSU UNICA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI

ARINIELLO Angelomaria

BARBACINI Alessandra

BORRELLI Paola

CALCONI Anna

CARDINALI Tiziana

CROCE Claudio

D'ANCONA Roberto

DAL PRATO Daniela

subentra al posto di CRISPINO Lauro

DE VENERE Antonio

DEL PINTO Felice

DI BENEDETTO Giuseppe

DI DONATO Marcello

DI FRANCESCO Giovanni

DI LUCCA Alessandra

FARA Maria Teresa

FERRAZZANO Mario

GENGHI Flavio

GLORIA Paola

LEONARDI Marco

MACRI' Alfredo

MAIONE Abramo

MARINI Giovannantonio

MELORO Marta

PASQUALINI Ilaria

PROCIDA Federica

PULCINELLA Paolo

RIVELLI Mauro

SAMÀ Andrea

SFORZA Carlo

SILVESTRINI Patrizia

SIMONE Pasqualina detta "Pascale"

STRAMACCONI Bruno

TOLLI Tiziana

VULPIANI Gianfranco



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

**VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante *“Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”* e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 8 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Ufficio nazionale per il servizio civile, successivamente confluito nel Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

**VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante *“Codice dell’ordinamento militare”* ed in particolare l’articolo 1929 che disciplina la sospensione del servizio obbligatorio di leva e le ipotesi di ripristino;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 3, che prevede che alla organizzazione interna della strutture dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato;

**VISTA** la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche giovanili;

**VISTO** l'articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che istituisce i seguenti Fondi: "*Credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto*", "*Microcredito per il sostegno all'attività dei giovani*", "*Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi*";

**VISTO** l'articolo 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha istituito il "Fondo rotativo";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di politiche giovanili nonché in via esclusiva la vigilanza sull'Agenzia Nazionale per i Giovani, di cui all'articolo 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

**VISTO** il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione in data 31 luglio 2012, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle politiche giovanili e al servizio civile nazionale, in data 31 agosto 2017, con il quale è stata definita l'organizzazione interna del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e, in particolare, gli articoli 2 e 15, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2019;

**VISTO** il Regolamento (UE) 1288/2013 in data 11 dicembre 2013, con il quale è stato istituito il nuovo Programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport denominato "*Erasmus+ (2014-2020)*" che sostituisce i precedenti Programmi di settore;

**VISTA** la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”;

**VISTO** il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “*Istruzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*” e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 6, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale e l’articolo 24 che disciplina il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 8 luglio 1998, n. 230;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1475 in data 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica, tra l’altro, gli articoli 13 e 18 del citato Regolamento (UE) 1288/2013;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 470 e seguenti con i quali è stato istituito il Consiglio nazionale dei giovani e ne sono stati determinati compiti, funzioni e composizione;

**VISTA** la Risoluzione sulla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027, adottata dal Consiglio “Istruzione, gioventù, cultura e sport” dell’Unione europea nella sessione del 26 e 27 novembre 2018;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l’on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018, concernente “*Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Vincenzo Spadafora*” e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che attribuiscono allo stesso le funzioni nelle materie concernenti le politiche giovanili ed il servizio civile universale;

**VISTI**, in particolare, l’articolo 15, comma 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal citato decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale si articola in non più di tre Uffici e in non più di nove servizi;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che entro trenta giorni dall'emanazione dello stesso decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le pari opportunità;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di adeguare l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale alle funzioni assegnate allo stesso dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, nonché di procedere ad una nuova ripartizione delle competenze attribuite ai tre Uffici e nove Servizi al fine di ottimizzare il complesso delle attività del medesimo Dipartimento, nonché di adeguarle alla luce delle novità introdotte in materia di animazione socio-educativa, dialogo strutturato e programmi comunitari per i giovani;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali;

Decreta:

**Articolo 1**  
*(Ambito della disciplina)*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

**Articolo 2**  
*(Funzioni del Dipartimento)*

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica delegata si avvale per le funzioni indicate dall'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce, al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata il supporto per lo svolgimento dei suoi compiti.

### **Articolo 3** *(Autorità politica delegata)*

1. L'Autorità politica delegata è l'organo di governo del Dipartimento.
2. L'Autorità politica delegata esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. L'autorità politica delegata, nei limiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, può avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. L'Autorità politica delegata designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. L'Autorità politica delegata può costituire, nelle materie di propria competenza, senza oneri a carico della finanza pubblica, commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

### **Articolo 4** *(Capo del Dipartimento)*

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata, in relazione agli obiettivi fissati; è responsabile della funzionalità del Dipartimento e della utilizzazione ottimale delle risorse assegnate, coordina l'attività delle strutture di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata.

2. Il Capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e coordinamento con il Segretario generale.

3. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento dell'Autorità politica delegata ovvero del Segretario generale.

### **Articolo 5** ***(Organizzazione del Dipartimento)***

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 ottobre 2012, si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in nove Servizi di livello dirigenziale non generale.

2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio per le politiche giovanili;
- b) Ufficio per il Servizio civile universale;
- c) Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il "Servizio affari giuridici e ispettivo" che svolge attività di supporto al Capo Dipartimento per l'attività di programmazione e coordinamento nonché per le funzioni di indirizzo del Dipartimento, istruisce e prospetta la risoluzione di questioni sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di leggi vigenti, cura: l'elaborazione e la formulazione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché l'esame di quelli predisposti da altre amministrazioni dello Stato; gli atti relativi ai rapporti del Dipartimento con gli organi consultivi e la predisposizione di elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo; i ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza del Dipartimento; la trattazione delle iniziative extragiudiziali e delle questioni giuridiche di interesse del Dipartimento; con riferimento alle proprie attribuzioni, i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, le Regioni e le Province autonome, gli Enti pubblici, e i soggetti pubblici e privati che operano nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Servizio, inoltre, definisce i criteri per le attività di monitoraggio, verifica e controllo sul complesso delle attività del Dipartimento; predispone, con il supporto dell'Ufficio per il Servizio civile universale, il piano dei controlli e delle



verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di rilevanza nazionale in materia di politiche giovanili sulla base degli elementi forniti dal competente Ufficio.

## **Articolo 6** ***(Ufficio per le politiche giovanili)***

1. L'Ufficio per le politiche giovanili svolge attività di valutazione e monitoraggio sull'impatto e sull'efficacia delle politiche giovanili nazionali e comunitarie, utile alla definizione di nuove strategie; provvede agli adempimenti amministrativi, allo studio ed all'istruttoria degli atti concernenti: l'esercizio e l'affermazione dei diritti e la promozione degli interessi dei giovani; l'inclusione sociale giovanile; la partecipazione dei giovani alla vita democratica; la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; il diritto alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica; la promozione e il sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile, del talento e della creatività giovanile; l'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali comunitari; la gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall'art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del Fondo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre svolge attività di supporto all'Autorità politica nella vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attività di supporto all'Autorità nazionale dei Programmi comunitari gestiti dall'Agenzia nazionale per i giovani, nonché assicura le attività connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili. Infine, l'Ufficio fornisce il supporto necessario al Servizio affari giuridici e ispettivo in ordine alle proposte di intervento di carattere normativo e per la verifica sul corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi in materia di politiche giovanili.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:

a) "Servizio per l'indirizzo strategico delle politiche giovanili": presenta al Capo del Dipartimento, per il tramite del Capo Ufficio per le politiche giovanili, una relazione annuale al fine di fornire elementi di valutazione sull'impatto e sull'efficacia delle politiche giovanili nazionali e comunitarie, con particolare riferimento all'impiego

delle risorse di provenienza nazionale e comunitaria; si occupa dello studio e dell'elaborazione, d'intesa con il Servizio affari giuridici e ispettivo, di proposte di intervento di carattere normativo, gestionale e operativo di competenza dell'Ufficio; svolge attività di supporto nell'esercizio della vigilanza e nei rapporti con l'Agenzia Nazionale per i giovani anche in relazione alle risorse eventualmente assegnate all'Agenzia per la realizzazione degli obiettivi strategici a valere sul Fondo per le politiche giovanili; svolge attività di supporto all'Autorità nazionale dei Programmi comunitari gestiti dall'Agenzia Nazionale per i Giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani e supporta le iniziative dello stesso Consiglio nell'ambito del Forum europeo dei giovani; mantiene i rapporti con le associazioni giovanili maggiormente rappresentative;

b) "Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale": svolge attività di gestione degli interventi a valere sul Fondo per le politiche giovanili, limitatamente alle "Azioni di rilevante interesse nazionale", sul Fondo di cui all'articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e sul Fondo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; vigila sulla gestione delle relative risorse di provenienza nazionale anche supportando il Servizio Affari giuridici e Ispettivo per la verifica sul corretto utilizzo delle stesse; adotta gli atti necessari volti a recuperare le risorse erogate mediante finanziamento pubblico; in relazione alla promozione delle politiche a favore dei giovani cura la gestione degli accordi con le Regioni, le Province e con i Comuni, nonché cura l'attività connessa alla rappresentanza istituzionale con le Regioni, le Province autonome, le Province e con i Comuni;

c) "Servizio per la gestione delle azioni di rilevanza europea": svolge attività di gestione degli interventi a valere su fondi europei nell'ambito delle politiche di coesione comunitaria volti all'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito e con particolare riguardo alle azioni di promozione della formazione, dell'innovazione, della cittadinanza attiva, dello sviluppo umano, culturale e sociale e degli stili di vita sani, nonché alla valorizzazione delle competenze proprie dei giovani; cura i relativi rapporti con gli organismi europei di gestione e sorveglianza dei fondi strutturali; vigila sulla gestione delle relative risorse di provenienza comunitaria e cura i connessi rapporti con la Commissione europea; cura i rapporti con gli organismi comunitari e internazionali e svolge le attività connesse alla rappresentanza istituzionale nei medesimi organismi e nei relativi Tavoli di coordinamento nazionale.

## **Articolo 7** ***(Ufficio per il Servizio civile universale)***

1. L'Ufficio per il servizio civile universale definisce le modalità di svolgimento del servizio civile universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese. In particolare, l'Ufficio coordina l'attività di programmazione che si realizza mediante un Piano triennale, articolato in Piani annuali, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonché le attività connesse all'iscrizione degli enti all'Albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l'attività di supporto alla Consulta nazionale del Servizio civile universale e cura le relazioni con le Amministrazioni pubbliche, le Regioni e le Province autonome e tutti gli enti di servizio civile; coordina la predisposizione della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 40 del 2017. Infine, l'Ufficio fornisce il supporto necessario al Servizio affari giuridici e ispettivo in ordine alle proposte di intervento di carattere normativo e alla predisposizione del piano dei controlli e delle verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:

a) "Servizio per la programmazione del Servizio civile universale": svolge l'attività propedeutica alla predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; propone le modalità per la valutazione dell'impatto degli interventi; svolge attività di supporto al Servizio affari giuridici e ispettivo in ordine alle proposte di intervento di carattere normativo e alla predisposizione del piano dei controlli e delle verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017, in raccordo con gli altri Servizi dell'Ufficio; cura e promuove i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici e privati di settore; cura i rapporti con le Regioni e le Province Autonome in relazione alla individuazione delle modalità di coinvolgimento nella valutazione dei programmi di intervento nonché per la definizione degli accordi finalizzati allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e al riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017; svolge attività di supporto alla Consulta nazionale del Servizio civile universale; cura

la predisposizione per il Parlamento della annuale “Relazione sulla organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile”, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 40 del 2017;

b) “Servizio accreditamento e progetti”: definisce, nell’ambito dei requisiti previsti dalla legge, i criteri per l’iscrizione degli enti all’Albo di servizio civile universale, curandone la gestione ed il relativo aggiornamento; definisce le modalità per la redazione dei programmi di intervento, predispone l’avviso pubblico per la loro presentazione e procede alla valutazione sulla base di criteri predefiniti ai fini dell’approvazione; valuta i risultati dei programmi di intervento in termini di impatto; predispone i bandi per la selezione dei volontari da impiegare nei programmi stessi; predispone l’avviso pubblico e i bandi per la selezione dei volontari dedicati al servizio di accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all’art.1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all’art. 40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) “Servizio assegnazione, gestione e formazione”: cura le attività relative al bando per la selezione dei operatori volontari da impiegare nei programmi di intervento per il servizio civile universale e provvede alla loro assegnazione e gestione; cura altresì gli adempimenti concernenti la definizione delle posizioni coscrizionali degli obiettori di coscienza pendenti, nonché i procedimenti volti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio degli infortuni occorsi durante il servizio sostitutivo di leva; definisce i contenuti della formazione generale e indirizza le attività di formazione degli operatori degli enti di servizio civile; svolge il monitoraggio sull’andamento della formazione generale erogata agli operatori volontari e gli adempimenti istruttori finalizzati alla erogazione dei contributi per la formazione; instaura i procedimenti sanzionatori nei confronti degli enti e degli operatori volontari adottando il relativo provvedimento finale.

## **Articolo 8**

### ***(Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione)***

1.L’Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione cura la programmazione finanziaria e la gestione del bilancio; il controllo di gestione, il controllo strategico ed il sistema di valutazione della dirigenza; la gestione del personale; la gestione, il funzionamento e la sicurezza dei sistemi informatici; le attività di gestione documentale; le attività di comunicazione del Dipartimento.

2 L’Ufficio si articola nei seguenti Servizi:

a) “Servizio per gli affari generali, le risorse umane e il bilancio”: cura la gestione del personale dipartimentale e le relative attività di aggiornamento e formazione, la elaborazione del conto annuale e del controllo di gestione, il sistema di valutazione della dirigenza e la gestione degli incarichi dirigenziali; garantisce gli adempimenti di competenza in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; cura la gestione degli affari finanziari e, più in generale, delle spese iscritte nell’ambito del Centro di responsabilità del Dipartimento, ad eccezione dei capitoli di diretta competenza dei Servizi per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale e comunitaria dell’Ufficio per le politiche giovanili; svolge le attività inerenti la definizione della programmazione finanziaria generale del Dipartimento con verifica della fattibilità amministrativo-contabile delle relative iniziative; assicura i rapporti con l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione agli atti adottati; inoltre, con riferimento al Fondo nazionale per il servizio civile, cura la predisposizione degli ordinativi di pagamento per le obbligazioni assunte verso terzi e per le somme spettanti agli enti, gli adempimenti connessi al trattamento economico degli operatori volontari impiegati in progetti di servizio civile universale, gli eventuali trasferimenti a favore delle Regioni e Province Autonome, l’approvvigionamento di beni e la fornitura di servizi, attivando le relative procedure contrattuali, l’adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 58 della legge 22 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche, la predisposizione degli schemi di contratto nelle procedure ad evidenza pubblica. Il Servizio, inoltre, si occupa della predisposizione del rendiconto annuale della contabilità speciale e dei rapporti con gli organi di controllo, e garantisce il trattamento economico accessorio del personale, nonché il trattamento economico di missione in Italia e all'estero, e la manutenzione degli impianti del CED d’intesa con il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) “Servizio comunicazione e informatica”: cura il coordinamento delle attività di comunicazione del Dipartimento, la promozione delle politiche giovanili e del servizio civile universale, i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e privati e gli altri soggetti interessati in materia di comunicazione, i rapporti con i media, le relazioni con il pubblico, la gestione dei siti web, la progettazione e l’organizzazione delle campagne informative annuali, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organizzazione di convegni ed altri eventi pubblici, l’ideazione e la realizzazione di strumenti e materiale divulgativo e di comunicazione, le attività

connesse all'autorizzazione per l'utilizzo dei loghi istituzionali e della concessione dei patrocini; cura la gestione, lo sviluppo, il funzionamento e la sicurezza dei sistemi informatici, delle banche-dati, delle reti interne ed esterne; assicura la gestione del protocollo informatico ed il coordinamento delle attività di protocollo, di classificazione e di conservazione degli atti nell'ambito della gestione documentale; effettua studi, analisi ed elaborazioni statistiche.

#### **Art. 9**

#### ***(Disposizioni finali e transitorie)***

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019 e dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione in data 31 luglio 2012 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione organizzativa incompatibile.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Il Sottosegretario di Stato  
On. Vincenzo Spadafora



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante "*Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che prevede che alla organizzazione interna delle strutture dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, recante "*Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e, in particolare, gli articoli 2, 15 e 16, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'articolo 29 della legge

comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "*Misure contro la tratta di persone*" ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'articolo 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Fondo per le misure anti-tratta, nonché l'articolo 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitù;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante "*Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura*";

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" ed in particolare l'articolo 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;

Vista la legge 12 luglio 2011, n.120, recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*" e l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di*



*protezione civile e di commissariamento delle province*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di recepimento della direttiva UE n. 36 del 2011 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 9 che ha inserito l'articolo 38-*septies* della citata legge n. 196 del 2009, che dispone l'avvio di una sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante *“Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali”*;

Visto il Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Vincenzo Spadafora e, in particolare, l'articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di pari opportunità;

Visto, in particolare, l'articolo 16, commi 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 ottobre 2012, così come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, i quali prevedono rispettivamente che il Dipartimento per le pari opportunità si articola in non più di due Uffici e in non più di tre servizi e che presso il Dipartimento opera, altresì, l'Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi;

Visto l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che entro trenta giorni dall'emanazione

dello stesso decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le pari opportunità;

Ravvisata, pertanto, la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità in attuazione dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, anche alla luce del riordino delle attribuzioni in materia di famiglia e disabilità, di cui al citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Informate le organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Ambito della disciplina)*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

### Art. 2

#### *(Funzioni)*

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata si avvale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.

2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata alle pari opportunità (di seguito Autorità politica delegata) il supporto per lo svolgimento dei suoi compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita all'Autorità politica delegata alle pari opportunità.

### Art. 3

#### *(Autorità politica delegata alle pari opportunità)*

1. L'Autorità politica delegata, è l'organo di governo del Dipartimento.
2. L'Autorità politica delegata esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. L'Autorità politica delegata, nei limiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, può avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti nominati in conformità alla legge 23 agosto 1988, n.400.
4. L'Autorità politica delegata designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. L'Autorità politica delegata, nelle materie di propria competenza, può costituire, senza oneri a carico della finanza pubblica, commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

### Art. 4

#### *(Capo del Dipartimento)*

1. Il Capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dall'Autorità politica delegata; coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione e il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione dell'Autorità politica delegata.
2. Il Capo del Dipartimento coordina, in particolare, la definizione di un piano di comunicazione annuale elaborato sulla base delle proposte formulate dai coordinatori degli Uffici relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, nonché le attività finalizzate a promuovere l'attuazione del principio di parità di trattamento e pari opportunità, al fine di garantire il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali delle persone. Nell'ambito delle attività di coordinamento il Capo Dipartimento valuta, altresì, preventivamente le proposte dei singoli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 5, volte ad istituire, senza oneri a carico della finanza pubblica, organismi collegiali e gruppi di lavoro a supporto delle rispettive attività.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento è istituita, anche ai fini dei commi 1 e 2, una Cabina di regia per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di programmazione strategica degli interventi relativi a piani e progetti

rientranti nella politica di coesione, nella programmazione regionale unitaria, nei fondi strutturali e nelle pertinenti risorse nazionali nonché per la verifica della rispondenza e progressivo allineamento della medesima programmazione agli orientamenti governativi e alle esigenze di rimodulazione degli interventi, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni di assistenza tecnica, azioni di sistema e progetti pilota rivolti a favore delle amministrazioni nazionali e locali.

4. Il Capo del Dipartimento si avvale di una propria segreteria ed è coadiuvato da una segreteria tecnica per la gestione delle iniziative di cui ai commi 2 e 3.

5. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento dell'Autorità politica delegata ovvero del Segretario generale.

#### Art. 5

##### *(Organizzazione del Dipartimento)*

1. Il Dipartimento si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in cinque Servizi di livello dirigenziale non generale.

2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio per le politiche delle pari opportunità;
- b) Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali;
- c) Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.

3. L'Ufficio di cui al comma 2, lett. a), è dotato di due Servizi di livello dirigenziale non generale, mentre l'Ufficio di cui al comma 2, lett. b) è dotato di un Servizio di livello dirigenziale non generale.

4. L'Ufficio di cui al comma 2, lett. c), è dotato di due ulteriori Servizi di livello dirigenziale non generale.

#### Art. 6

##### *(Ufficio per le politiche delle pari opportunità)*

1. L'Ufficio per le politiche delle pari opportunità provvede alla programmazione e progettazione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità a livello nazionale; provvede all'adozione di iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità di genere anche attraverso la formulazione di pareri e consulenze; provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di

coordinamento delle iniziative delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove le necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri; cura l'attuazione della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura; promuove le politiche di contrasto alla discriminazione di genere; collabora con le altre Amministrazioni competenti al fine di supportare l'adozione e lo sviluppo del bilancio di genere; promuove iniziative finalizzate ad estendere e rafforzare nell'ambito della Pubblica amministrazione le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; promuove le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede a fornire il supporto, con riferimento alle materie di cui sopra, all'Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali di cui all'articolo 7 per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi internazionali.

2. L'Ufficio per le politiche delle pari opportunità provvede altresì alla programmazione, progettazione e gestione degli interventi di rilevanza sociale di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a: coordinamento a livello nazionale delle azioni delle amministrazioni centrali, regionali e locali finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, in applicazione della Convenzione di Istanbul; attuazione degli interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. In ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché alla promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti; realizza attività di studio, ricerca e sperimentazione nonché indagini a carattere conoscitivo sui fenomeni sociali nelle materie di competenza dell'Ufficio.

3. L'Ufficio si articola in due Servizi:

a) *“Servizio per le politiche di parità e pari opportunità, nonché per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale, della discriminazione di genere e degli atti persecutori”*, con i seguenti compiti: gestione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità; gestione delle iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; cura del monitoraggio e della vigilanza degli adempimenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo per le società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; promozione di iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza sessuale e di genere e la violenza domestica, attuazione del Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, in applicazione della Convenzione di Istanbul; sviluppo di proposte volte a contrastare la discriminazione di genere in ogni sua forma anche attraverso specifici percorsi formativi sul territorio e il dialogo costante con le associazioni; supporto

tecnico-operativo alla Cabina di regia politico-programmatica, presieduta dall'Autorità politica delegata, attraverso il coordinamento dei lavori del Comitato tecnico, il raccordo con le amministrazioni centrali e locali competenti in materia, nonché con le associazioni ed organizzazioni di settore; elaborazione del Piano annuale di riparto delle risorse finanziarie destinate alle Regioni per il funzionamento delle strutture preposte all'assistenza alle donne vittime di violenza, e il relativo monitoraggio e vigilanza sul corretto impiego delle risorse; promozione della realizzazione di un sistema informativo integrato sui servizi antiviolenza attivi sul territorio nazionale;

b) *“Servizio per la prevenzione e il contrasto della tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose”*, con i seguenti compiti: attuazione del Piano nazionale e coordinamento di tutte le iniziative adottate dalle amministrazioni centrali e locali competenti in materia di tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, mutilazioni genitali femminili ed altre pratiche dannose; in ordine alle suddette materie, acquisizione ed organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti.

4. I Servizi di cui alle lettere a) e b), per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì: lo svolgimento di analisi, studi e ricerche su tematiche di particolare rilevanza; l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni anche attraverso la costituzione di apposite banche dati, per il coordinamento delle relative attività conoscitive, di verifica e controllo, di formazione e di informazione; le attività connesse alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché lo svolgimento dei compiti di rappresentanza istituzionale negli organismi nazionali.

#### Art. 7

##### *(Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali)*

1. L'Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali, nelle materie di competenza del Dipartimento e in raccordo con gli altri Uffici competenti, cura le iniziative finalizzate alla definizione della posizione nazionale nel processo normativo europeo e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea; assicura le attività connesse alla rappresentanza del Governo nei rapporti con gli organismi, comunitari e internazionali; coordina per conto del Governo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la presenza e i contenuti relativi ai lavori della *“Commission on the status of women”* (CSW) delle Nazioni Unite; coordina le attività di comunicazione del Dipartimento, nonché le attività redazionali per la gestione dei sistemi informativi del Dipartimento; provvede agli affari generali e del personale e alla gestione del bilancio e alla relativa attività amministrativo-contabile.

2. L'Ufficio si articola in un Servizio: "*Servizio per i rapporti internazionali e gli Affari generali*", con i seguenti compiti: cura dei rapporti con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE; supporto tecnico-operativo nella predisposizione del piano annuale di comunicazione del Dipartimento, supporta il Capo del Dipartimento nell'organizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione e di conferenze stampa, nella elaborazione e diffusione di comunicati stampa; cura del sito internet e dei social network del Dipartimento e coordina l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150, supporta il Capo del Dipartimento nell'elaborazione, studio e analisi di proposte di legge o regolamento e nel monitoraggio dei lavori parlamentari, sovrintendendo all'istruttoria relativa alle risposte agli atti di sindacato ispettivo in tutte le materie di competenza del Dipartimento, attraverso l'acquisizione degli elementi informativi di specifica competenza degli Uffici; supporto tecnico-operativo ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di pianificazione strategica, controllo di gestione e valutazione, trasparenza e prevenzione della corruzione; predisposizione degli atti amministrativo-contabili in materia di bilancio, predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Dipartimento e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione sulla gestione del bilancio; gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attività istituzionali del Centro di responsabilità; gestione degli affari generali, predisposizione degli adempimenti e dei provvedimenti concernenti il personale del Dipartimento, compresa la liquidazione dei trattamenti di missione in Italia e all'estero.

#### Art. 8

##### *(Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica – UNAR)*

1. L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, brevemente denominato UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento tra le persone, incluse le persone LGBT, vigilando sull'operatività degli strumenti di tutela anche contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere, sugli altri fattori della discriminazione ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, di cui in premessa.

2. In stretto raccordo con le altre strutture del Dipartimento, l'Ufficio elabora proposte di intervento, azioni di sistema e metodologie per l'assistenza legale ed il supporto alle vittime di comportamenti discriminatori che, con precipuo riferimento alla razza ed etnia, siano collegabili ad altri fattori e al fenomeno delle discriminazioni multiple.

3. L'Ufficio si articola in due Servizi:

a) "*Servizio per la tutela della parità di trattamento*", con i seguenti compiti : gestione di un sito internet e/o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione secondo quanto previsto al comma 1; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attività istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatorie; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatori nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevate ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi e protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato- sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute; gestione del punto di contatto nazionale per la inclusione sociale di Rom, Sinti e Caminanti.

b) "*Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali*", con i seguenti compiti : promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parità, soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento e al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.



Art. 9  
*(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019 e dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità del 4 dicembre 2012, nonché ogni altra disposizione organizzativa incompatibile.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Sottosegretario di Stato  
On. Vincenzo Spadafora